



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 23 - 11 GIUGNO 2025

Sommario

Atti parte 2

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area demaniale, ad uso agricolo, sita in sponda destra del Fiume Sangro in agro del Comune di Torino di Sangro (CH). Pratica n° CH/C/055. Ditta richiedente: (..omissis..).

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area demaniale sita in sponda destra del Fiume Sangro in agro del Comune di Archi (CH). Pratica n° CH/C/254. Ditta richiedente: (..omissis..).

PROVINCIA DI CHIETI

Atti degli Enti locali

Decreto del Presidente n. DP-58 del 13.05.2025

DECLASSIFICAZIONE DA STRADA PROVINCIALE A STRADA COMUNALE TRATTO DISMESSO DELLA S.P. 216 "EX S.S. 364 DI ATESSA", DAL KM 466+887 FINO ALL'INNESTO CON LA S.P. 119 "SANGRITANA" KM 38+610. FASCICOLO 50856

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO INDENNITÀ ESPROPRIATIVA N. 6 del 23.05.2025

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI: S.P. 110 "TORRICELLA-ALTINO", S.P. 114 "ATESSA-VALLE", S.P. 119 "SANGRITANA" CUP: D37H22003990003 – VTR/22/20

COMUNE DELL'AQUILA

Atti degli Enti locali

Avviso di deposito

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 22.12.2021 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE

URBANISTICA avente ad oggetto: TAR ABRUZZO L'AQUILA. RICORSO REG.RIC. N° 491/2010; REG. SEN. N° 246/2011; ORDINANZA TAR ABRUZZO L'AQUILA REG. PROV. COLL. N° 470/2011. VARIANTE PUNTUALE AL PRG VIGENTE DEL COMUNE DELL'AQUILA (EX Art. 10 L.R. 12.04.1983, n. 18). CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE PRESENTATA E APPROVAZIONE FINALE. DITTA: MARCELLO ACCILI.

CITTÀ DI SAN SALVO

Atti degli Enti locali

Avviso

INTEGRAZIONE AVVISO D'ASTA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE IN SAN SALVO AREA VIA DEI CIPRESSI – Foglio n. 10, Particella n. 4683

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Pubblicazioni di interesse regionali

Avviso

Aggiornamento Decreto segretariale di proposta n. 201 del 14.10.2024: Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale dell'Abruzzo - Revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (Pp4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – proposta di aggiornamento - comune di Teramo (TE) e di Cortino (TE), loc. Massa di Marcelli - areale n. AI199.

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA MAIELLA

Atti degli Enti locali

Statuto

Statuto dell'Unione dei Comuni Città della Maiella.

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Avviso dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile e relative opere di connessione, ai sensi dell'art.6 comma 7-bis del D.Lgs. 28/2011 nel Comune di Casalbordino (CH).

COLLECESE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

P.A.S. Comune di Spoltore (PE) per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza in immissione 7.955,00 kW, denominato "SPOLTORE 1" da ubicarsi lungo Via Torretta snc nel Comune di Spoltore (PE) su terreno in area agricola, censito al Catasto Terreni al Fg. 24, P.lle 5 - 61 - 172 -284 – 337 – 340 – 346, comprese le opere di connessione.

TERNA RETE ITALIA SPA

Richiesta di pubblicazione da privati

Decreto MASE n. 239/EL-514/434/2025

Posizione EL - 514 - Varianti miste aeree - cavi degli elettrodotti aerei 150 kV "Guardiagrele - Casoli" dalla C.P. Guardiagrele fino al sostegno n° 9 e 150 kV Alanno - Sant'Eusanio dal sostegno n° 81 al sostegno n° 91. Opere ricadenti nel Comune di Guardiagrele in provincia di Chieti, Regione Abruzzo.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI - DPE017*Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, lì data protocollo

Protocollo: *vedi intestazione di pagina*Pratica n° **CH/C/055**

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO
DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: (..omissis..)

IL DIRIGENTE:**VISTI**

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, “Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”;
- la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, “Gestione del Demanio idrico di cui all’art. 86 del Decreto Legislativo 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall’uso del Demanio idrico e destinazione d’uso su appositi capitoli di entrata”;
- la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, “Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo”;
- la nota 2123 PA 5/10 in data 3 marzo 2010 della SE-AVVOCATURA REGIONALE, con la quale conferma l’affidamento di concessioni di beni demaniali con procedure di gara o di evidenza pubblica;
- il pronunciamento del Garante per la Concorrenza del Mercato in data 3 dicembre 2008;
- la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 artt. 1 e 2, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell’art. 92 della L.R. n. 7/03;

- il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";
- la domanda di rinnovo della concessione dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita in sponda destra del Fiume Sangro in agro del Comune di Torino di Sangro (CH), da adibire ad uso agricolo, a fronte delle part.lle nn. 24, 84, 130 e 95 del foglio di mappa n. 1, della superficie complessiva di 15870 m², presentata dalla Ditta (..omissis..), acquisita al protocollo unico al n. 125897 del 27/03/2025;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area demaniale, ad uso agricolo, sita in sponda destra del Fiume Sangro in agro del Comune di Torino di Sangro (CH), della superficie di 15870 m² circa, individuata al foglio di mappa n. 1 a fronte delle part.lle nn. 24, 84, 130 e 95, per un periodo di anni 6 (sei), al canone annuo di **€.368.18 (euro trecentosessantotto/18)**, con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione Regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti, sito in Via Asinio Herio n. 75, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAT e successivamente sul sito web della Regione Abruzzo;
2. Per informazioni è possibile contattare il geom.Angelo Bevilacqua, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti al numero telefonico 0871075533;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti, Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul BURA, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Stefano Suriani

Il Dirigente del Servizio
Ing. Vittorio Di Biase



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017*Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, 21/05/2025

Protocollo: (vedi piè di pagina)

Pratica n° **CH/C/254**

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO
DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: (..omissis..)

IL DIRIGENTE:**VISTI**

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, “Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”;
- la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, “Gestione del Demanio idrico di cui all’art. 86 del Decreto Legislativo 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall’uso del Demanio idrico e destinazione d’uso su appositi capitoli di entrata”;
- la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, “Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo”;
- la nota 2123 PA 5/10 in data 3 marzo 2010 della SE-AVVOCATURA REGIONALE, con la quale conferma l’affidamento di concessioni di beni demaniali con procedure di gara o di evidenza pubblica;
- il pronunciamento del Garante per la Concorrenza del Mercato in data 3 dicembre 2008;
- la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 artt. 1 e 2, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell’art. 92 della L.R. n. 7/03;

- il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";
- la domanda di richiesta concessione dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita in sponda destra del Fiume Sangro in agro del Comune di Archi (CH), da adibire ad uso agricolo, a fronte della part.lla n. 249 e 248 del foglio di mappa n. 11, della superficie complessiva di 1416 m², presentata dalla Ditta (..omissis..), acquisita al protocollo unico n.105876 del 17/03/2025;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area demaniale sita in sponda destra del Fiume Sangro in agro del Comune di Archi (CH), della superficie di 1416 m² circa, individuata al foglio di mappa n. 11 a fronte della part.lla n. 249 e 248, per un periodo di anni 6 (sei), al canone annuo di **€50,00 (euro cinquanta/00)**, con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione Regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti, sito in Via Asinio Herio n. 75, per il periodo di **giorni 20 (venti)** naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. Per informazioni è possibile contattare il Geom. Angelo Bevilacqua, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti al numero telefonico 0871075533;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), per la durata di **giorni 20 (venti)** naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti, Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Stefano Suriani

Il Dirigente del Servizio
Ing. Vittorio Di Biase



**COPIA di DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

N. DP-58 del 13/05/2025

**OGGETTO: DECLASSIFICAZIONE DA STRADA PROVINCIALE
A STRADA COMUNALE TRATTO DISMESSO DELLA S.P. 216 “EX
S.S. 364 DI ATESSA”, DAL KM 466+887 FINO ALL’INNESTO CON
LA S.P. 119 “SANGRITANA” KM 38+610.
FASCICOLO 50856**

Il giorno 13/05/2025 alle ore 12:00 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il Presidente della Provincia Francesco MENNA, con l’assistenza del Segretario Generale Antonella MARRA, ha assunto il seguente decreto:

Decreto del Presidente N. DP - 58 del 13/05/2025

OGGETTO : Declassificazione da strada provinciale a strada comunale tratto dismesso della S.P. 216 "Ex S.S. 364 di Atessa", dal Km 466+887 fino all'innesto con la S.P. 119 "Sangritana" Km 38+610.
Fascicolo 50856

PROVINCIA DI CHIETI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**Ai sensi dell'art.1, comma 54 e comma 55 della Legge del 7 aprile 2014, n. 56
e dell'art. 26 del Vigente Statuto Provinciale**

Visti e Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n. 220 del 30.12.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 2 all' Ing. Paola CAMPITELLI;
- il Decreto Presidenziale n. 39 del 31.3.2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2025/2027;

Premesso che:

- con nota del 25.02.2025 acquisita al n. 4189 del protocollo dell'Ente, il Comune di Colledimezzo ha trasmesso a questa Provincia copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2025, con la quale ha manifestato la volontà di voler acquisire al proprio patrimonio stradale un tratto ormai dismesso del vecchio tracciato della Strada Provinciale 216 "Ex S.S. 364 di Atessa", dal km 466+887 fino all'innesto con la S.P. 119 "Sangritana" km 38+610;
- la volontà di procedere all'acquisizione del suddetto tratto di strada da parte del Comune di Colledimezzo, previa sua declassificazione da "provinciale" a "comunale" è connessa alla realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di mitigazione del rischio legato al dissesto idrogeologico nel centro abitato - versante ovest - di Colledimezzo", da parte dello stesso Comune;

Dato atto che:

- l'attuale S.P. n. 216 "Ex S.S. n. 364 di Atessa" ha una lunghezza complessiva di 47,7 chilometri e si sviluppa a partire dalla S.S. n. 16 "Adriatica" fino a raggiungere la S.S. 652 "Fondo Valle Sangro" attraversando gli abitati dei Comuni di Casalbordino, Atessa, Tornareccio e Colledimezzo;
- Il tratto di strada oggetto della proposta di declassificazione costituisce l'ultimo segmento del tratto dismesso della S.P. n. 216 "Ex S.S. n. 364 di Atessa", e si sviluppa a partire dalla progressiva chilometrica 46+887 della suddetta strada, in corrispondenza dell'inizio del ponte "Cefalone", fino all'innesto con l'attuale S.P. n. 119 "Sangritana", all'altezza della progressiva chilometrica 38+610, per una lunghezza complessiva pari a 730 metri;
- detto tratto di strada è interamente situato al di fuori della delimitazione del centro abitato del Comune di Colledimezzo ed è da anni oggetto di interdizione al traffico veicolare;

Vista l'istruttoria d'ufficio trasmessa con nota prot. del Reg. Int. 431 del 03.04.2025;

Tenuto conto che:

- allo stato attuale lo svincolo stradale a "piani sfalsati" sulla S.P. 216 realizzato dall'ANAS assolve efficacemente alla funzione di riconnettere la viabilità provinciale della SP 216 con quella statale della SS 652 "Fondo Valle Sangro";
- in relazione alla presenza del suddetto svincolo il tratto ormai dismesso della SP 216, oggetto di declassificazione, di collegamento tra la medesima arteria e la SP 119, non risulta più funzionale

Decreto del Presidente N. DP - 58 del 13/05/2025

OGGETTO : Declassificazione da strada provinciale a strada comunale tratto dismesso della S.P. 216 "Ex S.S. 364 di Atessa", dal Km 466+887 fino all'innesto con la S.P. 119 "Sangritana" Km 38+610.
Fascicolo 50856

PROVINCIA DI CHIETI

al sistema della mobilità dell'area in questione;

- per quanto sopra a seguito dell'interdizione al traffico non si evidenzia da parte della Provincia di Chieti, una utilità nel mantenere la classificazione provinciale del tratto di strada in oggetto;
- la proposta di declassificazione avanzata dal Comune di Colledimezzo, con nota del 25.02.2025 acquisita al n. 4189 del protocollo dell'Ente, contempla la realizzazione di ulteriori opere per il miglioramento della viabilità pedonale e ciclabile sul tratto di strada in questione, in seno all'intervento denominato: "Lavori di mitigazione del rischio legato al dissesto idrogeologico nel centro abitato - versante ovest - di Colledimezzo";
- l'acquisizione del tratto di strada da parte del Comune di Colledimezzo non comporta alcuna modifica all'attuale viabilità garantita dallo svincolo stradale a piani sfalsati collegato con la S.S. 652 "Fondo Valle Sangro";

Visto l'art. 2 del D.lgs. n. 285/92 Nuovo Codice della Strada così come successivamente modificato, che norma la classificazione e declassificazione delle strade;

Richiamati gli artt. 2,3,4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (approvato con DPR 495/92) e ss.mm.ii. che indicano le procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade nonché il passaggio di proprietà tra gli Enti;

Visti:

- la Legge Regionale n. 11/99, art. 67, come modificata dall'art. 7 della L.R. 15.11.2006 n. 39, che trasferisce alle Province i compiti e le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, ivi comprese quelle costruite come opere di bonifica o con Leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali come definite dall'art. 2, comma 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30.04.1992 n.285 s.m.i.;
- la Delibera G.R. n. 300 del 30.4.2004 con cui, in attuazione della L.R. n. 11/1999 art. 67 comma 2, lettera b), sono state conferite alle Province le funzioni in materia di "Classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali";
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Ritenuto, per quanto su esposto, di dover declassificare da strada provinciale a strada comunale il tratto di strada dismesso della S.P. 216 "Ex S.S. 364 di Atessa", ricompreso tra il Km 466+887 e l'innesto con la S.P. 119 "Sangritana" (Km 38+610), nel rispetto della procedura del D.P.R. N.495/1992;

Acquisiti i pareri allegati al presente atto come per legge;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di declassificare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 3 del D.P.R. 495/92, per i motivi indicati in premessa, a strada comunale il tratto della S.P. 216 "Ex S.S. 364 di Atessa", dal Km 46+887 fino all'innesto con la S.P. 119 "Sangritana" (Km 38+610), come evidenziato dalla documentazione tecnica allegata al presente atto;
- 2. di trasferire**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii., in capo al Comune di Colledimezzo la titolarità della proprietà del tratto della S.P. 216 "Ex S.S. 364 di Atessa", dal Km 46+887 e fino all'innesto con la S.P. 119 "Sangritana" (Km 38+610);

Decreto del Presidente N. DP - 58 del 13/05/2025

OGGETTO : Declassificazione da strada provinciale a strada comunale tratto dismesso della S.P. 216 "Ex S.S. 364 di Atessa", dal Km 466+887 fino all'innesto con la S.P. 119 "Sangritana" Km 38+610.
Fascicolo 50856

PROVINCIA DI CHIETI

-
- 3. di stabilire** che la consegna del suddetto avverrà a seguito di sottoscrizione da parte degli Enti interessati di apposito verbale di consegna ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii;
- 4. di dare atto che:**
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 3 comma 4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (approvato con DPR 495/92) e s.m.i.
 - ai sensi dell'art. 3 comma 5 del medesimo Regolamento il presente provvedimento di classificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nella nel Bollettino Regionale;
- 5. di dare mandato** al Dirigente del Settore n. 2 per i conseguenziali adempimenti;
- 6. di dichiarare**, vista l'urgenza, il presente Decreto immediatamente eseguibile.

Il Presidente
(f.to Francesco Menna)

Il Segretario Generale
(f.to Antonella Marra)

.....

.....



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella

Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi

Provincia dei Cammini Religiosi

PROVINCIA DI CHIETI

Servizio Patrimonio, Valorizzazione Immobiliare – Espropri

oo

**ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO INDENNITÀ ESPROPRIATIVA
N. 6 del 23.05.2025**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI: S.P. 110
“TORRICELLA-ALTINO”, S.P. 114 “ATESSA-VALLE”, S.P. 119 “SANGRITANA” CUP:
D37H22003990003 – VTR/22/20**

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2

Visti e richiamati:

- il Testo Unico sulle Espropriazioni, legge n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2010 n. 7 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 45 del 06.09.2022 con la quale è stata approvata la nuova Organizzazione Strutturale della Provincia di Chieti;
- il Decreto Presidenziale n.220 del 30.12.2002 con la quale venivano conferite alla sottoscritta dott. Ing. Paola CAMPITELLI le funzioni dirigenziali;

Premesso che:

- l'Amministrazione Provinciale di Chieti è l'ente promotore ed attuatore per l'intervento indicato in oggetto;
- l'intervento di cui all'oggetto prevede, fra le altre cose, la realizzazione di un tratto di marciapiede lungo la S.P. 114 “Atessa-Valle” nel territorio di Archi;
- per la realizzazione di detti marciapiedi si rende necessario occupare delle aree di proprietà di privati;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 21.12.2022 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento in oggetto, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
- il suddetto progetto Esecutivo/Definitivo, contiene, fra le altre cose, il piano particellare di esproprio, che individua i terreni da espropriare, le ditte proprietarie e determina l'indennità provvisoria di esproprio;

Preso atto che con note conservate agli atti dell'Ufficio Espropri, veniva notificato alle ditte espropriande il suddetto piano particellare di esproprio e l'indennità espropriativa provvisoria offerta, con l'indicazione che nel caso di accettazione, avrebbero dovuto far pervenire, al protocollo dell'Ente, formale dichiarazione di accettazione dell'indennità e cessione dei beni;

Viste le dichiarazioni di accettazione dell'indennità espropriativa e cessione volontaria dei beni rese dalle ditte espropriande conservate agli atti dell'Ufficio Espropri;

Atteso che con verbali di immissione in possesso e rilevamento dello stato di consistenza, conservati agli atti dell'Ufficio Espropri, la Provincia di Chieti è entrata nel possesso dei terreni necessari alla esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

Preso atto che, i lavori di cui trattasi sono terminati e che con Determinazione Dirigenziale n. 421 del 30/04/2024 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione;

Evidenziato che, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il tecnico incaricato ha provveduto ad effettuare il rilievo delle aree effettivamente occupate per la realizzazione dei lavori e con nota acquisita al prot. n. 6000 del 18/03/2025 ha rimesso il frazionamento catastale delle aree interessate;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 549 del 08/05/2024, con la quale, a seguito di pertinente istruttoria tecnico/contabile del Servizio Espropri, si è provveduto a rideterminare l'esatta indennità espropriativa spettante a ciascuna ditta, riparametrandola alle superfici effettivamente occupate;

Considerato che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, si rende necessario procedere ad ordinare il pagamento delle somme che sono state accettate;
- ai sensi dell'art. 35, comma 1, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 le somme cui è disposta la liquidazione sono soggette alla ritenuta d'acconto del 20% a titolo di imposta, se ricedenti ricadenti all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici comunali;



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella

Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi

Provincia dei Cammini Religiosi

Accertata la propria competenza all'emanazione del presente atto, ai sensi dell'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

ORDINA

- che il Servizio Patrimonio, Valorizzazione Immobiliare ed Espropri, provveda al pagamento diretto delle indennità espropriative alle ditte concordatarie, inerenti all'espropriazione dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, calcolate ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001, come riportato nella seguente tabella:

Pr	DITTA CATASTALE E/O PROPRIETARIO ATTUALE	DATI CATASTALI			DESTINAZIONE URBANISTICA	INDENNITÀ TOTALE	RITENUTA DI ACCONTO 20%
		COMUNE	FOGLIO	PLL.A			
1	MENNA Maria Michelina MENNA Vincenzo	Archi	4	4217	Strade e parcheggi	€ 29,00	/
2	DI PADOVA Antonio	Archi	4	4218	Zona B2	€ 23,10	€ 4,62
3	DI PADOVA Maria Antonietta D'D'ALONZO Gemma DI PADOVA Cristina DI PADOVA Antonio DI PADOVA Domenico	Archi	4	4219	Strade e parcheggi	€ 45,00	/
4	BASANISI Angiolina CANNAROZZI Mario Francesco	Archi	4	4215	Zona B2	€ 6,60	€ 1,32
5	TARANTINI Carmine TARANTINI Nicola PASQUARELLI Sabia FAGNILLI Assunta	Archi	4	4213	Zona B2	€ 6,60	€ 1,32
6	GARGARELLA Renzo	Archi	4	4214	Zona B2	€ 128,70	€ 25,74
7	GARGARELLA Anna RAZIONALE Maria Cristina	Archi	4	4212	Zona B2	€ 273,90	€ 54,78

- di applicare la ritenuta di acconto del 20% agli importi dovuti a titolo di indennità espropriativa per i terreni che ricadono all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell'Art. 35 del D.P.R. 327/2001;
- che il presente provvedimento venga pubblicato, sul sito istituzionale della Provincia di Chieti e nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi del comma 7, dell'art. 26, del D.P.R. n. 327/2001 diventando esecutivo a tutti gli effetti di legge, decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, fatte salve eventuali opposizioni di terzi, proposte nei modi e nei termini di Legge.
Decorsi 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza che siano state prodotte opposizioni l'Ordinanza diventerà esecutiva.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
Ing. Paola CAMPITELLI



AVVISO DI DEPOSITO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 22.12.2021 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA

Oggetto: TAR ABRUZZO L'AQUILA. RICORSO REG.RIC. N° 491/2010; REG. SEN. N° 246/2011; ORDINANZA TAR ABRUZZO L'AQUILA REG. PROV. COLL. N° 470/2011. VARIANTE PUNTUALE AL PRG VIGENTE DEL COMUNE DELL'AQUILA (EX Art. 10 L.R. 12.04.1983, n. 18). CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE PRESENTATA E APPROVAZIONE FINALE. DITTA: MARCELLO ACCILI.

IL DIRIGENTE

- VISTI gli atti relativi all'approvazione in epigrafe descritte
- VISTA la legge 17.08.1942, n.1150 e s.m.i.
- VISTA L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i.
- VISTI le norme, i regolamenti e leggi vigenti in materia

RENDE NOTO

- che con Delibera del Commissario ad Acta, n° 1 del 22.12.2021 è stata approvata la Variante puntuale al vigente Piano Regolatore Generale, la cui adozione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83, è stata pubblicata sul BURA N° 17 ordinario del 29/04/2020.
- L'efficacia della variante puntuale al vigente Piano Regolatore Generale approvata è subordinata alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.T.

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Belligno

INTEGRAZIONE AVVISO D'ASTA ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE IN SAN SALVO AREA VIA DEI CIPRESSI – Foglio n. 10, Particella n. 4683

Si comunica l'integrazione del bando di asta pubblica relativo alla vendita dell'immobile ubicato in **San Salvo, Via dei Cipressi, Foglio n. 10, Particella n. 4683**, al fine di informare i potenziali interessati che sul bene è riconosciuto **un diritto di prelazione in favore di un soggetto privato**.

Per garantire massima trasparenza e correttezza, l'Ente ritiene necessario rendere pubblica questa informazione e, contestualmente, **prorogare i termini dell'asta** per consentire una valutazione più consapevole da parte degli interessati.

Nuove scadenze dell'asta

- **Scadenza per la presentazione delle offerte:** prorogata dal 25/06/2025 ore 13:00 al 31/07/2025 ore 13:00
- **Apertura delle offerte:** posticipata dal 26/06/2025 ore 10:00 al **04/08/2025 ore 10:00**

Modalità di pubblicazione dell'avviso

L'avviso d'asta è stato pubblicato nei seguenti canali:

- **Albo pretorio comunale** (16/05/2025 – prot. 1286)
- **Sito internet comunale**, sezione *Avvisi* (16/05/2025)
- **BURA Regione Abruzzo**, bollettino ordinario n. 20, pag. 99 (21/05/2025)
- **Quotidiano locale “Il Messaggero d'Abruzzo”** (25/05/2025)
- **Luoghi di pubbliche affissioni nel territorio comunale** (16/05/2025)

Si segnala che, alla data odierna (**05/06/2025**), non sono pervenute offerte. Eventuali offerte presentate da oggi fino alla data di ultima pubblicazione dell'integrazione saranno considerate valide e oggetto di eventuale integrazione fino alla scadenza del 31/07/2025.

La presente integrazione sarà pubblicizzata nelle stesse forme in cui è stato pubblicizzato il Bando e sopra indicate.

San Salvo, li 05/06/2025

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Masciulli Franco)



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**AVVISO**

Il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino, ai sensi dell'articolo 68, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 24, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" dei bacini idrografici di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del Fiume Sangro, in esito alle attività conoscitive e di verifica condotte nell'ambito del vigente accordo con il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, ha disposto l'aggiornamento dell'Assetto Idrogeologico del citato Piano emanando il decreto segretariale n. 124 del 27 maggio 2025 di aggiornamento definitivo nei Comuni di Teramo (TE) e Cortino (TE) - areale n. AI199 (loc. Massa di Marcelli).

Il citato decreto pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ai seguenti *link*:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDelibere=2358

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del suddetto decreto costituiscono aggiornamento di piano, ai sensi dell'articolo 24 delle Norme di Attuazione del citato PAI.

L'aggiornamento di Piano ha effetto dalla data di pubblicazione dell'avviso per estratto del citato decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Segretario generale
Prof. ing. Marco Casini



STATUTO

DELL'UNIONE DEI COMUNI

“CITTÀ DELLA MAIELLA”

Sommario

Sommario	2
Titolo Primo – Costituzione e Finalità dell’Unione	3
Art. 1 – Istituzione dell’Unione	3
Art. 2 – Finalità e ruolo dell’Unione	3
Art. 3 – Durata e scioglimento dell’Unione	4
Art. 4 – Adesione all’Unione	5
Art. 5 – Recesso dall’Unione	5
Art. 6 – Esclusione dall’Unione	7
Art. 7 – Attribuzione di funzioni e servizi	8
Titolo Secondo – Organi di Governo dell’Unione	8
Art. 8 – Disposizioni generali	8
Art. 9 – Il Consiglio dell’Unione	9
Art. 10 – Presidenza del Consiglio	9
Art. 11 – La Giunta dell’Unione	9
Art. 12 – Il Presidente dell’Unione	10
Titolo Terzo – Strumenti e Istituti per la Partecipazione.....	10
Art. 13 – Principi di rappresentanza, partecipazione e accesso agli atti	10
Art. 14 Conferenze degli Assessori	11
Art. 15 – Riunioni plenarie degli Organi dell’Unione.....	11
Titolo Quarto – Organizzazione Amministrativa	11
Art. 16 – Principi generali di gestione.....	11
Art. 17 – Personale dell’Unione.....	11
Art. 18 – Segretario e Direzione dell’Unione.....	12
Art. 19 – Collaborazione tra gli Enti.....	12
Art. 20 – Forme di gestione	12
Art. 21 – Nomina dei rappresentanti.....	12
Titolo Quinto – Risorse ed Aspetti Economico-Finanziari	12
Art. 22 - Ordinamento contabile e servizio finanziario	12
Art. 23 - Bilancio e programmazione finanziaria	13
Art. 24 - Revisione economica e finanziaria	13
Art. 25 - Servizio di tesoreria	13
Titolo Sesto – Norme Finali e Transitorie	13
Art. 26 – Fondo spese	13
Art. 27 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.....	13

Titolo Primo – Costituzione e Finalità dell’Unione

Art. 1 – Istituzione dell’Unione

1. L’Unione di Comuni della Maiella (di seguito indicata come “Unione”) è costituita - ai sensi dell’articolo 32 e successive modifiche integrative del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - dai Comuni di Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Turrivalignani.
2. L’Unione è un Ente Locale con potestà statutaria e regolamentare, che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.
3. L’ambito territoriale dell’Unione corrisponde a quello dei Comuni che la costituiscono.
4. La sede legale dell’Unione è situata nel territorio del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore. I suoi organi possono riunirsi anche in altre sedi, purché appartenenti al territorio dei Comuni dell’Unione.
5. Lo statuto dell’Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti.
6. Per le successive modifiche, la Giunta dell’Unione approva le “proposte di modifica” che saranno inviate, a cura del Presidente dell’Unione, ai Comuni aderenti entro 10 gg dalla deliberazione di Giunta.
7. I Consigli dei Comuni aderenti dovranno deliberare in merito alle modifiche dello Statuto dell’Unione, entro 30 gg dal ricevimento della “proposta di modifica”. Decorso tale termine senza che vi sia stata deliberazione, le modifiche s’intendono approvate dal comune inadempiente.
8. Lo statuto modificato, se approvato dai due terzi dei comuni aderenti, è sottoposto all’approvazione del Consiglio dell’Unione secondo le procedure e le maggioranze previste per l’approvazione degli Statuti comunali.
9. L’Unione, attraverso una apposita deliberazione del Consiglio, adotta un proprio stemma e un proprio standard o gonfalone. L’utilizzo degli stessi è disciplinato da un apposito regolamento, adottato dal Consiglio.

Art. 2 – Finalità e ruolo dell’Unione

1. L’Unione è costituita allo scopo di esercitare con efficienza, efficacia e trasparenza, funzioni e servizi comunali ed ogni altra attività o progetto di interesse per le amministrazioni associate, con l’obiettivo di garantire un migliore presidio e una più efficace erogazione dei servizi pubblici locali e delle azioni di promozione territoriale.
2. L’Unione riconosce e promuove le autonomie locali e definisce e promuove lo sviluppo e l’integrazione dei territori dei Comuni aderenti, in un’ottica di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi erogati alle comunità locali. Nei limiti delle forme previste dalle convenzioni di conferimento dei servizi, l’Unione riconosce e supporta il ruolo dei Comuni aderenti e ne valorizza, all’interno di un quadro strategico coerente, specificità e differenze.
3. Inoltre, l’Unione:
 - a) organizza e gestisce l’esercizio associato di specifiche funzioni e servizi comunali conferiti dai Comuni associati;
 - b) promuove e coordina le iniziative rivolte alla valorizzazione in ambito economico, sociale, ambientale, culturale e turistico del proprio territorio, favorendo lo sviluppo e il progresso civile e il miglioramento della qualità della vita;

- c) garantisce e promuove, attraverso la propria azione amministrativa, pari opportunità tra generi, generazioni, territori e si impegna a rimuovere ostacoli e discriminazioni a una piena realizzazione delle persone;
 - d) esercita eventuali funzioni conferite dagli Enti sovraordinati;
 - e) si fa portavoce e referente unitaria degli interessi delle comunità aderenti anche nei rapporti con altri livelli istituzionali, rafforzando la capacità di rappresentanza, promozione e tutela delle comunità locali associate;
 - f) coopera con altre Amministrazioni, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per lo sviluppo e la crescita;
 - g) sviluppa prioritariamente l'uso diffuso delle tecnologie informatiche e digitali, per ottimizzare il lavoro e offrire alle comunità servizi più rapidi e innovativi.
4. All'Unione si applicano di norma, in quanto compatibili e non derogati, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Art. 3 – Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Unione può essere sciolta attraverso una comune deliberazione di almeno due terzi dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, adottata con le procedure e le maggioranze richieste dalle modifiche statutarie.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma, dovranno essere trasmesse all'Unione dei Comuni entro 10 gg dall'approvazione dei consigli comunali;
4. Dal ricevimento delle deliberazioni di cui sopra, l'Unione dei Comuni non potrà più compiere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresa la partecipazione ad avvisi pubblici e qualunque spesa non riconducibile alla gestione ordinaria;
5. Entro 30 gg del ricevimento delle deliberazioni di cui al precedente comma, l'Unione dei Comuni, per il tramite del Segretario dell'Unione, procederà all'avvio dell'istruttoria per lo scioglimento condotta congiuntamente dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Unione, dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione, dal Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione, sottoscritta dal Segretario dell'Unione e con il parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni. L'istruttoria definirà: le modalità di riparto e conferimento delle risorse umane e strumentali in capo all'Unione, le modalità di subentro nei rapporti giuridici, sia attivi che passivi ed in generale la dettagliata definizione di ogni aspetto necessario riguardanti i rapporti tra i singoli comuni e l'unione. L'istruttoria dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 gg dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 4 salvo comprovate ragioni di ritardo che dovranno essere approvate dalla Giunta dell'Unione. I soggetti incaricati per l'istruttoria finalizzata allo scioglimento risponderanno in forma solidale per il mancato rispetto del termine.
6. L'istruttoria di cui al precedente comma sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Unione. La delibera di approvazione sarà adottata con le procedure e le maggioranze richieste dalle modifiche statutarie.
7. A seguito della deliberazione di approvazione di cui al comma 6, il Segretario dell'Unione, per il tramite del responsabile finanziario avvierà il procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di un professionista qualificato da incaricare per la liquidazione dell'Unione dei Comuni.
8. L'atto di liquidazione, da produrre entro 120 gg dal conferimento dell'incarico, rimesso dal professionista e munito del parere favorevole del responsabile finanziario dell'Unione dei Comuni e del Revisore dei Conti dell'Unione, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione;

9. Successivamente all'approvazione dell'atto di liquidazione sarà avviata la fase di liquidazione.
10. Lo scioglimento decorrerà dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione dell'atto finale di liquidazione.
11. Con la delibera di approvazione di cui al comma 10, verranno intese sospese tutte le funzioni degli Organi dell'Unione, soggetti solo ad eventuali rinnovi, fatta eccezione dei quelle riconducibili al Presidente dell'Unione e finalizzate a concludere le attività di liquidazione.
12. Tutti i Comuni aderenti all'Unione resteranno vincolati agli obblighi statutari fino all'approvazione dell'atto finale di liquidazione.
13. A seguito della deliberazione di cui al comma 6 dell'Unione, i Comuni ritornano nella piena titolarità delle funzioni, dei servizi e dei compiti conferiti in precedenza all'Unione. I Comuni succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, ciascuno secondo una quota stabilita dal Consiglio dell'Unione a seguito di una apposita istruttoria. Il personale trasferito all'Unione ritorna nel Comune presso il quale prestava servizio originariamente; il personale a tempo indeterminato assunto successivamente può esser trasferito a uno dei Comuni che costituivano l'Unione.

Art. 4 – Adesione all'Unione

1. I Comuni non appartenenti all'Unione – di norma contermini al territorio dell'Unione – possono chiedere l'adesione all'Unione tramite una delibera dei rispettivi Consigli comunali, adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
2. L'adesione all'Unione è subordinata al positivo accoglimento della richiesta e la conseguente modifica del presente Statuto, così come disciplinato dall'art. 1 del presente Statuto.
3. L'adesione all'Unione ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della deliberazione di modifica allo Statuto dell'Unione.
4. Dalla domanda di adesione alla convocazione del Consiglio dell'Unione di cui al comma 6, art. 1 dovrà trascorrere un periodo di 6 mesi durante i quali tra il Comune che intende aderire e l'Unione dovrà essere predisposto e condiviso un piano organizzativo ed economico finanziario per l'ampliamento della gestione associata di ciascuna funzione o servizio in Unione da parte del nuovo comune candidato all'adesione.
5. Gli Organi dell'Unione, a seguito di nuove adesioni e in funzione della nuova dimensione dell'Ente, provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti. L'ingresso di nuovi componenti degli organi dell'Unione ha luogo nei termini temporali di efficacia del procedimento di adesione, recesso o esclusione dall'Unione.

Art. 5 – Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune aderente all'Unione può scegliere di recedere unilateralmente, adottando una delibera consigliare approvata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. I Comuni associati non possono recedere dall'Unione nei primi cinque anni decorrenti dall'approvazione dell'atto di adesione all'Unione stessa.
3. In caso di recesso di uno o più Comuni, questi, unitamente alla delibera di Consiglio Comunale in cui manifestano la volontà di recedere, produrranno uno studio di attuazione, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dal Responsabile dell'Area Tecnica, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, dal Segretario Comunale e con il parere favorevole del Revisore dei Conti del Comune. Lo studio definirà: le modalità di riparto e conferimento delle risorse umane e strumentali in capo all'Unione, le modalità di subentro nei rapporti giuridici, sia attivi che passivi.
4. Lo studio prodotto dal/i Comuni che intende/ono recedere sarà sottoposto, in prima istanza, a cura del Segretario dell'Unione al parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Unione,

del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione, del Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione e del Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni. I pareri dovranno essere resi al Segretario dell'Unione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istruttoria proposta dal comune recedente.

5. Nel caso in cui uno o più dei responsabili d'Area di cui al comma precedente esprima parere non favorevole sullo studio presentato dal Comune che intende recedere, sotto il coordinamento congiunto del Segretario dell'Unione e del Segretario del Comune recedente, sarà avviata una fase in contraddittorio tra i rispettivi Responsabili d'Area al fine di addivenire alla formulazione di uno studio di attuazione condiviso in grado di raccogliere il parere favorevole dei responsabili d'area di entrambi gli Enti (Comune redente/Unione dei Comuni). La fase in contraddittorio dovrà essere conclusa entro 120 gg dal ricevimento da parte del Segretario dell'Unione del parere non favorevole di uno o più responsabili d'Area dell'Unione dei Comuni.
6. Nel caso in cui, a conclusione della fase in contraddittorio, non si giunga alla condivisione dello studio di attuazione, il Segretario dell'Unione, per il tramite del responsabile finanziario avvierà il procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di un professionista qualificato da incaricare per la definizione dello studio di attuazione. Gli oneri del professionista graveranno in parti uguali tra l'Unione ed il Comune che intende recedere. I Segretari ed i responsabili d'area coadiuveranno il lavoro del professionista incaricato. Tale studio sarà implicitamente accettato dai responsabili di entrambe le aree e sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Unione e del Consiglio del Comune che intende recedere.
7. Nel caso in cui la fase in contraddittorio giunga alla redazione di uno studio di attuazione munito dei pareri favorevoli dei Responsabili d'Area e dei Revisori contabili di entrambi gli Enti (Unione e Comune recedente), lo stesso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Unione e del Consiglio del Comune che intende recedere.
8. I rispettivi Consigli, chiamati a deliberare sull'approvazione dello studio di attuazione e ad accogliere (per l'Unione) e confermare (per il comune che intende recedere) l'istanza di recesso, dovranno essere convocati entro 20 gg della trasmissione dello studio di attuazione (redatto dal professionista incaricato o munito dei pareri favorevoli dei responsabili d'area) da parte dei Segretari al Presidente dell'Unione e al Sindaco del Comune che intende recedere.
9. Fino alla deliberazione di cui sopra, da parte di entrambi gli enti, il recesso non ha alcuna efficacia.
10. Entro 20 gg dalla deliberazione di cui sopra, l'Unione provvederà alla convocazione del Consiglio per i necessari adeguamenti statutari ai sensi del comma 6, art. 5 del presente Statuto.
11. Nella deliberazione di recesso dall'Unione, di cui al comma 8 del presente articolo il Comune che intende recedere dispone l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte verso l'Unione, compreso il pagamento di quote residue.
12. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di marzo ed ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione e del Comune recedente dello studio di attuazione di cui ai precedenti comma. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
13. In merito al recesso valgono le seguenti linee guida:
 - a. *funzioni, servizi e attività*: il recesso comporta la cessazione del conferimento delle singole funzioni o servizi all'Unione;
 - b. *patrimonio*: il patrimonio dell'Unione resta nella disponibilità dell'Unione, ad eccezione di conferimenti da parte del Comune che intende recedere – purché si tratti di beni che possono esser frazionati;

- c. *personale*: il personale assegnato in comando o distaccato presso l'Unione da parte del Comune che intende recedere torna al Comune di appartenenza;
- d. *obbligazioni*: il Comune che intende recedere mantiene gli impegni assunti prima dell'adozione della delibera di recesso. Con riferimento alle obbligazioni finanziarie pluriennali, nonché a quelle di qualsiasi tipo gravanti sull'Unione ed assunte prima della deliberazione di recesso di cui al comma 8 del presente articolo, qual ora il venire meno dell'impegno da parte del Comune recedente sia causa di maggiori oneri a carico degli altri comuni aderenti all'Unione, il Comune recedente resterà vincolato nei medesimi termini in cui lo era al momento dell'assunzione da parte dell'Unione, fino alla completa estinzione dell'obbligazione medesima

Art. 6 – Esclusione dall'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione, su proposta della Giunta, può deliberare l'esclusione di un Comune aderente in caso di gravi e reiterate violazioni dello Statuto. L'elenco dei casi di violazione è definito con apposita delibera dal Consiglio dell'Unione, quali ad esempio la mancata nomina, senza giustificato motivo, dei rappresentanti negli Organi dell'Unione stessa, il mancato e reiterato pagamento delle quote dovute, l'adozione di iniziative e comportamenti contrari alle finalità statutarie dell'Unione. La deliberazione di esclusione viene assunta con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. La Giunta dell'Unione, prima di sottoporre la proposta di esclusione al Consiglio dell'Unione, invia, a cura e firma del presidente, un preavviso di esclusione al Comune verso il quale intende agire.
3. Il Comune interessato ha 30 gg di tempo dal ricevimento del preavviso per proporre le proprie osservazioni in merito al preavviso di esclusione.
4. Viste le osservazioni avanzate dal Comune interessato o nel silenzio di quest'ultimo, la Giunta dell'Unione proporrà al Consiglio dell'Unione l'esclusione del Comune interessato.
5. Entro 30 gg dalla deliberazione di esclusione da parte del Consiglio dell'Unione di cui al comma 4, l'Unione dei Comuni, per il tramite del Segretario dell'Unione, procederà all'avvio dell'istruttoria per l'esclusione condotta congiuntamente dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Unione, dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione, dal Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione, sottoscritta dal Segretario dell'Unione e con il parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni. L'istruttoria definirà: le modalità di riparto e conferimento delle risorse umane e strumentali in capo all'Unione, le modalità di subentro nei rapporti giuridici, sia attivi che passivi ed in generale la dettagliata definizione di ogni aspetto necessario riguardanti i rapporti tra il comune escluso e l'Unione. L'istruttoria dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 gg dal ricevimento dalla deliberazione di cui al comma 4 salvo comprovate ragioni di ritardo che dovranno essere approvate dalla Giunta dell'Unione. L'istruttoria di cui al precedente comma sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Unione. La delibera di approvazione sarà adottata con le procedure e le maggioranze richieste dalle modifiche statutarie.
6. A seguito della deliberazione di approvazione di cui al comma 5, il Segretario dell'Unione, per il tramite del responsabile finanziario avvierà il procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di un professionista qualificato nel caso in cui si verifichino le condizioni per cui la nomina del professionista è prevista all'art. 5. Gli oneri del professionista incaricati saranno a carico del Comune escluso.
7. L'esclusione decorrerà dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione dell'atto finale di liquidazione.

8. Con la delibera di approvazione di cui al comma 5, verranno intese sospese tutte le funzioni dei rappresentanti del Comune escluso negli Organi dell'Unione, soggetti solo ad eventuali rinnovi.
9. Il Comune escluso resterà vincolato agli obblighi statutari fino all'approvazione dell'atto finale di liquidazione.
10. A seguito della deliberazione di cui al comma 5 dell'Unione, il Comune escluso ritorna nella piena titolarità delle funzioni, dei servizi e dei compiti conferiti in precedenza all'Unione. Il personale trasferito all'Unione ritorna nel Comune escluso.
14. La cessazione dei componenti degli organi dell'Unione ha luogo nei termini temporali di efficacia del procedimento di esclusione dall'Unione.
15. Nel procedimento di esclusione restano valide le linee guida di cui al comma 13 dell'art. 5 del presente Statuto.
16. In qualsiasi momento della procedura di esclusione rappresentata è possibile attivare e definire procedure conciliatorie tra il Comune e l'Unione.

Art. 7 – Attribuzione di funzioni e servizi

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni, funzioni, servizi e attività che questi ultimi decidono di conferire. Il conferimento di funzioni, servizi e attività avviene attraverso convenzioni, approvate a maggioranza semplice dai singoli Consigli comunali, nelle quali sono previsti:
 - a. contenuto e perimetro della funzione, servizio o attività conferita
 - b. criteri di ripartizione dei costi tra gli Enti
 - c. durata del conferimento, di norma a tempo indeterminato
 - d. eventuali modalità di trasferimento di risorse umane, strumentali o finanziarie
2. Al conferimento di determinate funzioni, servizi e attività possono concorrere solo alcuni dei Comuni aderenti, e comunque in una percentuale non inferiore al 60% dei Comuni appartenenti all'Unione. Nel caso di provvedimenti che riguardano direttamente funzioni, servizi o attività conferiti soltanto da una parte di Comuni, i rappresentanti dei Comuni non coinvolti devono astenersi.
3. L'Unione può stipulare convenzioni per la gestione associata anche con Comuni non aderenti e, più in generale, con altre Unioni o Enti sovraordinati.
4. L'Unione potrà svolgere ulteriori funzioni, conferite direttamente dalla Regione o da altri Enti sovraordinati.

Titolo Secondo – Organi di Governo dell'Unione

Art. 8 – Disposizioni generali

1. Gli Organi dell'Unione sono: Consiglio dell'Unione, Giunta dell'Unione, Presidente dell'Unione. Ne possono far parte unicamente Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali dei Comuni appartenenti all'Unione.
2. I Consigli comunali provvedono alla nomina dei rappresentanti spettanti attraverso una delibera consigliare, entro trenta giorni dal loro insediamento.
3. Gli organi dell'Unione, a seguito di nuove adesioni, recessi o esclusione, in funzione della nuova dimensione dell'Ente provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti.
4. Agli Organi dell'Unione e ai loro membri sono applicate le norme generali stabilite dalla legge per i Comuni di pari dimensioni.

Art. 9 – Il Consiglio dell’Unione

1. Il Consiglio dell’Unione determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti che la legge attribuisce alle competenze dei Consigli Comunali.
2. Il Consiglio non può cedere o delegare le proprie funzioni ad altri Organi dell’Unione.
3. Il Consiglio è composto da:
 - a. i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione (membri di diritto)
 - b. oltre al Sindaco, 2 consiglieri per ciascun Comune
4. I Consigli comunali eleggono i propri consiglieri garantendo che uno dei consiglieri eletti rappresenti gli esponenti di minoranza consiliare, qualora presente.
5. Il Consiglio dell’Unione adotta un regolamento di funzionamento, nel quadro dei principi presenti nello Statuto, garantendo ai consiglieri le prerogative previste dalla normativa in materia.

Art. 10 – Presidenza del Consiglio

1. Nella prima adunanza il consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione segreta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri componenti il Consiglio, esclusi i membri di diritto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta per un massimo di ulteriori 2 volte, con le medesime modalità. In successiva seduta da tenersi entro 10 giorni si procederà all’elezione a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio verso l’esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, statuti, regolamenti, convenzioni e patti in genere.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità di elezione del Presidente di cui al comma 1.
4. Il Presidente e il Vice presidente del Consiglio cessano dalle rispettive cariche a seguito della convalida dei nuovi consiglieri nominati successivamente al rinnovo di ogni singolo Consiglio comunale.
5. In caso di dimissioni del Presidente e/o del Vice Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.
6. In prima convocazione la presidenza del Consiglio viene assunta dal consigliere più anziano d’età.
7. La prima convocazione del Consiglio viene realizzata secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale del Comune più grande dell’Unione.

Art. 11 – La Giunta dell’Unione

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell’Unione per tradurli in specifiche politiche e strategie di intervento. Adotta i regolamenti sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio. Orienta l’azione dell’apparato amministrativo e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati e adotta a maggioranza dei presenti gli atti a rilevanza esterna che per legge o per regolamento non siano attribuiti alle competenze di altri Organi.
3. È attribuita ai Sindaci la facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisce in caso di temporanea assenza.

4. Alle sedute della Giunta possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori comunali competenti rispetto a specifiche materie trattate.

Art. 12 – Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente rappresenta l'Unione ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente. Convoca e presiede la Giunta e sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione, garantendo la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
2. Il Presidente, scelto tra i Sindaci dei Comuni associati, è nominato a maggioranza assoluta dal Consiglio dell'Unione. L'elezione del Presidente garantisce una equa turnazione tra i diversi Comuni aderenti all'Unione.
3. A seguito di istituzione dell'Unione, il Presidente dell'Unione resta in carica per sei mesi e, in ogni caso, continua a svolgere le funzioni assegnate fino alla nomina del nuovo Presidente. Non potrà essere eletto presidente dell'Unione chi ha già rivestito tale incarico fin quando tutti i comuni fondatori all'Unione non abbiano rivestito tale carica almeno una volta. Successivamente la durata sarà di tre anni.
4. A maggioranza qualificata dei due terzi il consiglio potrà eleggere, quale presidente, il rappresentante di un comune che ha già rivestito tale carica prima ancora che tutti i Comuni abbiano rivestito la medesima carica.
5. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari, il voto del Presidente prevale sia in Giunta che in Consiglio.
6. Il Presidente può nominare, tra i membri della Giunta, un Vice-Presidente che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento.
7. Il Presidente delega a membri della Giunta ed eventualmente del Consiglio il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Titolo Terzo – Strumenti e Istituti per la Partecipazione

Art. 13 – Principi di rappresentanza, partecipazione e accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Si applicano all'Unione tutte le disposizioni in materia di trasparenza e accesso civico.
2. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti nei Comuni aderenti il diritto di partecipare alla formazione delle decisioni politico-amministrative, secondo principi e forme stabilite da un apposito Regolamento per la partecipazione della cittadinanza.
3. L'Unione garantisce il diritto alla partecipazione attraverso l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente, fornendo un'informazione completa sulla propria attività, coinvolgendo dove possibile gli interessati – soggetti singoli o collettivi – nella determinazione dell'indirizzo, nell'attuazione e nel controllo delle proprie attività. Le modalità di coinvolgimento e partecipazione sono stabilite da un apposito Regolamento per la partecipazione della cittadinanza.

4. Il Regolamento per la partecipazione della cittadinanza disciplina referendum, petizioni, conferenze aperte alla cittadinanza. Il Regolamento è adottato dal Consiglio dell'Unione entro sei mesi dal primo insediamento.

Art. 14 Conferenze degli Assessori

1. La Giunta dell'Unione, al fine di assicurare il coordinamento tra gli Enti e la definizione degli indirizzi di azione, può istituire apposite Conferenze degli Assessori. Le Conferenze degli Assessori sono composte dagli Assessori competenti per materia di ogni singolo Comune. Le modalità di funzionamento sono disciplinate attraverso uno specifico regolamento interno. Alle Conferenze possono partecipare, senza diritto di voto, referenti tecnici dei singoli Enti.

Art. 15 – Riunioni plenarie degli Organi dell'Unione

1. Gli Assessori comunali possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Unione in occasione della trattazione di argomenti riguardanti la loro delega.
2. Il Presidente dell'Unione può convocare, con scopo di informazione e allargamento della partecipazione, l'assemblea di tutti gli Assessori comunali.

Titolo Quarto – Organizzazione Amministrativa

Art. 16 – Principi generali di gestione

1. L'Unione, secondo la propria autonomia, stabilisce la propria struttura organizzativa e le modalità di gestione dei servizi, propri e conferiti dai Comuni, attraverso un regolamento che disciplina gli aspetti legati all'organizzazione della struttura organizzativa, compresi quelli legati al fabbisogno di personale, eventuali funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, la possibilità di fare ricorso – al di fuori della dotazione organica e in mancanza di analoghe professionalità interne – a figure di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed autonomia operativa, al rispetto della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli Organi elettivi.
3. La struttura amministrativa è definita allo scopo di mantenere il principio di rappresentanza politica espressa dai cittadini e consentire a Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali di compiere scelte coerenti con il mandato elettorale espresso dalla propria comunità.
4. Gli Organi dell'Unione, ai sensi della normativa, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
5. L'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del personale come elemento per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Adotta l'assetto organizzativo più adatto per sviluppare tecniche di controllo e gestione dei risultati, anche attraverso la progressiva informatizzazione delle attività.

Art. 17 – Personale dell'Unione

1. L'Unione ha una sua dotazione organica. Sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio dell'Unione, la Giunta approva il regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica.
2. L'Unione si avvale di personale proprio e/o dei Comuni aderenti, che lo mettono a disposizione attraverso trasferimento, distacco o comando regolati da intese e convenzioni.

3. L'impiego del personale da parte dell'Unione è improntato agli obiettivi di:
 - a. dotare l'Unione delle figure professionali più idonee al legittimo funzionamento e al presidio dei servizi e delle attività svolte;
 - b. valorizzare le professionalità presenti, incentivando la specializzazione delle competenze;
 - c. garantire il costante raccordo tra gli uffici comunali e gli uffici dell'Unione, e tra i rispettivi responsabili dei servizi.
 - d. Valgono per il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione tutte le clausole di salvaguardia in caso di recesso, revoca di funzioni o scioglimento dell'Unione previste dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 18 – Segretario e Direzione dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento al Segretario presso i Comuni e le funzioni di coordinamento dell'Unione.
2. Il Segretario dell'Unione è individuato, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 ter del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Presidente dell'Unione tra i Segretari dei Comuni associati, attraverso una apposita convenzione con il Comune o i Comuni interessati.

Art. 19 – Collaborazione tra gli Enti

1. L'Unione ricerca la proficua collaborazione organizzativa con le Amministrazioni comunali, con lo scopo di rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle professionalità dei dipendenti degli Enti.
2. L'Unione indirizza e coordina l'adozione di iniziative dirette a diffondere procedure, metodi, strumenti e culture omogenei tra la propria struttura amministrativa e quelle dei Comuni aderenti.
3. L'Unione può istituire tavoli di coordinamento tecnico, composti da referenti indicati dai Comuni aderenti su specifiche materie, con lo scopo di armonizzare nel tempo scelte e metodi di lavoro, supportando l'Unione e i Comuni nel raggiungimento degli obiettivi.

Art. 20 – Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti e alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 21 – Nomina dei rappresentanti

1. Il Consiglio dell'Unione, nomina a maggioranza i rappresentanti dell'Ente nelle istituzioni e nelle aziende dove l'Unione è subentrata ai Comuni.

Titolo Quinto – Risorse ed Aspetti Economico-Finanziari

Art. 22 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinato dalla legge dello Stato. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito stabilito dalle normative in materia di finanza pubblica locale.

2. All'Unione competono gli introiti che derivano da contributi, tariffe e tasse sui servizi ad essa affidati. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie e ai compiti che le sono stati attribuiti.
3. Salvo diversi accordi adottati dalla Giunta, i Comuni aderenti partecipano alle attività generali dell'Unione attraverso trasferimenti finanziari, strumentali e personali secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente.

Art. 23 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo nei termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina allo scopo di garantire reciproca omogeneità funzionale.
2. I Comuni appartenenti all'Unione deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del Bilancio dell'Unione.
3. Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale.
4. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 24 - Revisione economica e finanziaria

1. L'Unione si dota, secondo le previsioni di legge, di un organo di revisione economica e finanziaria. L'organo di revisione ha diritto di acquisire, per lo svolgimento delle sue funzioni, atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 25 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Titolo Sesto – Norme Finali e Transitorie

Art. 26 – Fondo spese

1. Per la gestione del primo esercizio corrente, i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro tre mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno in corso.
2. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, eventuali contributi relativi allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme da parte dell'Unione.
3. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto, fino all'affidamento da parte dell'Ente, dal servizio di tesoreria del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 27 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.

2. In caso residuo conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.
3. L'Unione provvede a pubblicare copia dell'Atto costitutivo e del presente Statuto – così come delle successive, eventuali modifiche – sul proprio Albo e su quello dei Comuni associati. Cura l'invio di una copia al Ministero dell'Interno e all'ANCI.
4. Atti Regolamentari – Fino alla approvazione di nuovi atti regolamentari, l'Unione applica, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti approvati dal Comune in cui ha Sede l'Unione.
5. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune dove ha sede l'Unione. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

AVVISO**AVVISO DI PUBBLICAZIONE PAS NEL COMUNE DI CASALBORDINO (CH)**

Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dei dati relativi alla dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile e relative opere di connessione, ai sensi dell'art.6 comma 7-bis del D.Lgs. 28/2011.

La società AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A. (P.IVA 07516911000) (di seguito, la "Società") con sede legale in Roma, alla via Bergamini n. 50, (pec: autostradeperlitaliadgfirenze@pec.autostrade.it), in persona dell'Ing. Elpidio Marotta, nella qualità di PROCURATORE, avendo titolo sulle aree quale Concessionario, in forza della Convenzione Unica, approvata per Legge 6 giugno 2008 n. 101 e successivi atti aggiuntivi

RENDE NOTO AI SENSI ART. 6, COMMA 7 BIS), DEL D. LGS. N. 28/2011 CHE

è stata trasmessa al Comune di Casalbordino (CH) con istanza prot. n. 4358 in data 18/03/2025 Pratica Edilizia 28/2025 è stata avviata la Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito, la "PAS") ex art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione ed esercizio di un nuovo Impianto fotovoltaico con moduli collocati in terra e relative opere di connessione alla rete di distribuzione, di potenza richiesta di impianto fotovoltaico pari a 309,40 kWp, da realizzarsi nel Comune di Casalbordino (CH) al terreno censito al foglio n.28, particella 4168, presso il casello autostradale Casalbordino / Vasto Nord.

Il titolo si è perfezionato con Determina del 09/05/2025.

Tutta la documentazione inerente al procedimento PAS è a disposizione presso la scrivente Società e presso il Comune di Casalbordino (CH).

Il Procuratore

Ing. Elpidio Marotta

autostrade
per l'Italia 
Elpidio Marotta


PROGETTO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE - POTENZA IN IMMISSIONE 7,955 MW. TRM191 SPOLTORE 1

Oggetto: P.A.S. Comune di Spoltore (PE) per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza in immissione 7.955,00 kW, denominato “SPOLTORE 1” da ubicarsi lungo Via Torretta snc nel Comune di Spoltore (PE) su terreno in area agricola, censito al Catasto Terreni al Fg. 24, P.lle 5 - 61 - 172 -284 – 337 – 340 – 346, comprese le opere di connessione.

La Società COLLECESE SOCIETÀ AGRICOLA Srl, con sede in SPOLTORE (PE) Via del Convento n° 1/3, ai sensi dell’art. 8, comma 9, del D.lgs. 25 novembre 2024 (Testo Unico FER 2024), e ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 2012 n.9 e successive modificazioni

RENDE NOTO

- che dovrà realizzare un impianto fotovoltaico del tipo agrivoltaico avanzato connesso alla rete MT, da realizzarsi su strutture metalliche con pali infissi su terreno agricolo e pannelli del tipo inseguitori (tracker) monoassiali nel Comune di Spoltore in Via Torretta snc. La potenzialità elettrica totale dell’impianto fotovoltaico denominato “SPOLTORE 1” è pari a 7.955,00 Kw in immissione, ottenuta mediante la posa in opera di nr. 13.062 moduli fotovoltaici aventi una potenza nominale cadauno pari a 700W. L’area interessata dall’intervento, avente destinazione agricola, di circa 15,21 ha è univocamente distinta al Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 24, P.lle 5 - 61 - 172 -284 – 337 – 340 – 346. Sono comprese le opere propedeutiche alla realizzazione dell’impianto ivi compresa le opere necessarie alla connessione quali cabina utente e cabine di campo, cabina di consegna, sistemi di allarme, sistemi di illuminazione e di videosorveglianza;
- che trattandosi di impianto agri-voltaico la coltivazione delle aree oggetto d’intervento resteranno ad indirizzo agricolo con regolare svolgimento delle coltivazioni assieme alla produzione di energia rinnovabile;
- che dovrà realizzare un nuovo elettrodotto in media tensione 20 kV completamente interrato, tranne che per brevi tratti in corrispondenza dell’attraversamento dei viadotti stradali ove passerà su infrastrutture esistenti;
- che il tracciato dell’impianto di rete per la connessione è indicato sugli elaborati progettuali depositati presso l’Amministrazione Comunale di Spoltore e approvato da e-distribuzione S.p.A. codice di rintracciabilità 385125500;

- che le aree interessate dalle opere di connessione ricadono in Comune di Spoltore e Comune di San Giovanni Teatino per un tratto completamente di competenza del Consorzio Industriale Val Pescara;
- che il tracciato della linea interesserà il Comune di Spoltore per una lunghezza complessiva di circa 6.123 metri, sviluppandosi in particolare lungo Via Torretta, Via Claudia (competenza SP20, Via Gran Sasso (competenza SP20); e il Comune di San Giovanni Teatino per una lunghezza complessiva di circa 1.028 metri in Via Aterno (competenza Consorzio Industriale Val Pescara);
- che l'elettrodotto da realizzare sarà collegato alla Cabina Primaria San Giovanni Teatino;
- che il tracciato prevede una cabina di sezionamento che sarà realizzata su area di proprietà privata univocamente distinta al Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 39, P.lla 193, per la quale sono stati acquisiti i necessari titoli; e un tratto di richiusura dalla cabina di consegna dell'impianto fino al palo PTP CASE SCATOLETTE DJ202159625;
- che la realizzazione dell'elettrodotto è finalizzata alla connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (agrivoltaico), di proprietà della società COLLECESE SOCIETÀ AGRICOLA Srl, alla rete di media tensione di e-distribuzione S.p.A.;
- che la linea di connessione e le opere connesse saranno realizzate da e-distribuzione S.p.A. e diverranno parte della rete di distribuzione locale;
- che le principali caratteristiche tecniche dell'opera di connessione sono:
 - lunghezza complessiva: circa 7.149 m;
 - tensione nominale 20 kV;
 - cavo in alluminio elicordato 185mmq.

La PAS, contenente gli elaborati progettuali con la descrizione particolareggiata dell'impianto e del tracciato, è stata protocollata in Comune in data 09/04/2024 protocollato con numero 13621 ed è a disposizione di chiunque intenda prenderne visione previa richiesta telematica da presentare all'Ufficio Tecnico del Comune di Spoltore.

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.A.T. Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Spoltore, 04/06/2025

Firma

Il Legale Rappresentante

Filippo Cerulli Irelli

CERULLI IRELLI
FILIPPO

Firmato digitalmente da
CERULLI IRELLI FILIPPO
Data: 2025.06.04 15:17:43
+02'00'

239/EL-514/434/2025

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica***DIPARTIMENTO ENERGIA**

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2024 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. 141935 del 19 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal



decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca, rep. n. 46497 del 20 settembre 2021, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPOTERNA/P20220038701 del 6 maggio 2022, successivamente integrata con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20220061810 del 18 luglio 2022, indirizzata all'allora Ministero della transizione ecologica, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli "elettrodotti aerei 150 kV Guardiagrele - Casoli dalla C.P. Guardiagrele fino al sostegno n° 9 e 150 kV Alanno - Sant'Eusanio dal sostegno n° 81 al sostegno n° 91", nel comune di Guardiagrele, provincia di Chieti, regione Abruzzo, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- ai sensi dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree impegnate dalle linee elettriche;

- ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. 239/2003 e s.m.i., l'applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree impegnate;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che il progetto, ricompreso nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2021 e riferito alle opere di cui alla scheda 410-P dell'allegato "avanzamento piani precedenti", ovvero agli "Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Abruzzo e Molise", consiste nell'ammodernamento di alcune linee esistenti, fra cui rientrano gli interramenti parziali degli elettrodotti 150 kV "Alanno – S. Eusanio" e 150 kV "Guardiagrele – Casoli", che attraversano alcune porzioni dell'abitato di Guardiagrele;

CONSIDERATO che l'intervento, che prevede la rimozione delle limitazioni dell'esercizio lungo alcune direttrici esistenti a 150 kV fra le regioni Abruzzo e Molise, nello specifico, è



rappresentato dalle seguenti opere:

- 1) interramento parziale delle linee elettriche aeree 150 kV “Alanno – S. Eusanio” e 150 kV “Guardiagrele – Casoli” per circa 2,5 km di percorrenza su entrambi gli elettrodotti (circa 5,0 km totali);
- 2) messa in opera di 3 sostegni porta terminali per il passaggio da aereo a cavo;
- 3) modifica di circa 920 m totali di linea aerea, per l’inserimento dei sostegni di passaggio da aereo a cavo.

A seguito della realizzazione delle opere sopra descritte, sarà possibile demolire:

- i tratti aerei oggetto di interramento delle linee elettriche 150 kV “Alanno – S. Eusanio” e 150 kV “Guardiagrele – Casoli” per circa 1,8 km di percorrenza su entrambi gli elettrodotti (3,6 km totali);
- 17 sostegni esistenti;

CONSIDERATO che, avendo l’intervento uno sviluppo aereo complessivo di circa 0,920 km e di cavo interrato di circa 5,00 km (2,50 km circa per elettrodotto), non sarà assoggettato a procedura di “Valutazione di Impatto Ambientale” né a “verifica di assoggettabilità a VIA”, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 6, comma 6 e comma 7, né alle condizioni per l’applicazione dell’art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006, così come riportato dalla società nella soprarichiamata istanza del 6 maggio 2022, nonché comunicato con nota prot. n. 30980 del 8 aprile 2022 all’allora Ministero della transizione ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile- Direzione Generale Valutazioni Ambientali- Div. V Procedure di Valutazione VIA e VAS;

CONSIDERATO che le opere in oggetto interessano aree a tutela paesaggistica ai sensi del D. lgs. n. 42/2004, particelle gravate da usi civici nonché superfici sottoposte a vincolo idrogeologico;

CONSIDERATO che risultano presenze archeologiche riportate esclusivamente dal Sistema Informativo Territoriale Sangro Aventino;

CONSIDERATO che, seppur le opere in progetto non interessano in modo diretto un Sito della Rete Natura 2000, è stato redatto dal proponente apposito screening di incidenza, coerentemente alla prima fase delle linee guida del MATTM 2019 per la valutazione di incidenza;

VISTA la nota prot. n. 38720 del 6 maggio 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

VISTA la nota prot. n. 23736 del 26 luglio 2022, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio



decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento, in data 28/11/2022, mediante pubblicazione dello stesso sull'albo pretorio del comune di Guardiagrele e sul sito della Regione Abruzzo, nonché, in data 29/11/2022, mediante pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale e locale "Corriere della Sera", "Il Centro", "Il Messaggero", "ItaliaOggi", "La Repubblica";

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni, così come comunicato dal Proponente con nota prot. n. P20240041341 del 17 aprile 2024;

PRESO ATTO della nota prot. n. 10736 del 12 luglio 2024, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - D.G. per lo sviluppo del territorio ed i progetti internazionali ha trasmesso la nota prot. n. 18943 del 11 luglio 2024 del Comune di Guardiagrele, il quale, in merito all'accertamento della conformità urbanistica, ha espresso parere favorevole;

PRESO ATTO della nota prot. n. 5150-P del 26 giugno 2024, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, notificando il parere prot. n. 2849-P del 20 marzo 2023, ha autorizzato, per quanto di competenza archeologica e fatti salvi i diritti di terzi, l'esecuzione dell'opera in progetto, con prescrizioni;

PRESO ATTO della nota prot. n. 31357 del 15 novembre 2024, con la quale il Comune di Guardiagrele ha attestato che l'intervento, sotto il profilo paesaggistico, non necessita di autorizzazione ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

PRESO ATTO della nota prot. n. 34284 del 18 dicembre 2024, con la quale il Comune di Guardiagrele, individuato dall'Ufficio Valutazione Ambientali della Regione Abruzzo quale ente competente in merito al procedimento di V.Inc.A (nota prot. 442683 del 15 novembre 2024), ha espresso il proprio nulla osta di competenza in merito al combinato disposto della L. R. 26/2003 e della L. R. n. 2/2003;

VISTA la nota prot. n. 19566 del 3 febbraio 2025, con la quale la Divisione IV "Infrastrutture e impianti di produzione energetici" della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (**Allegato 1**);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell'ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (**Allegato 2**);

VISTA la Deliberazione n. 112 del 27 febbraio 2025, con la quale la Giunta della Regione Abruzzo ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. GRUPPO TERNA/P20250046182 del 11 aprile 2025, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti



convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14-*quater*, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 1-*sexies*, comma 1, D.L. n. 239/2003, la presente autorizzazione unica sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. art. 1- *sexies*, comma 2,b) del Decreto Legge n. 239/2003;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto ricomprese nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2021 e riferite alle opere di cui alla scheda 410-P dell'allegato "avanzamento piani precedenti", ovvero agli "Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Abruzzo e Molise";

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio degli "elettrodotti aerei 150 kV Guardiagrele - Casoli dalla C.P. Guardiagrele fino al sostegno n° 9 e 150 kV Alanno - Sant'Eusanio dal sostegno n° 81 al sostegno n° 91", nel comune di Guardiagrele, provincia di Chieti, regione Abruzzo, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. D V 23019G1 C EX 0021, rev. 00, del 30/03/2022, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.



Articolo 2

1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.
3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.
4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le opere autorizzate sono inamovibili.
6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
7. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (**Allegato 2**).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente



autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi



previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'atto; per i soggetti diversi dai destinatari della comunicazione, i sopradetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it